

vate dalla G.P.A. rispettivamente in data 28 aprile 1928 sud n. 1795-1245 e 5 maggio 1930 sud n. 3983-1114, sono stabilite le quote esse di rimborso per gli allacciamenti degli scarichi privati con le gallerie stradali in L. 300 per ogni condotto di acque provenienti dall'interno degli stabili e in L. 150 per ogni condotto di acque provenienti dai doccioni delle facciate in fregio alla strada, o spazio pubblico, e viene data facoltà all'Amministrazione comunale di modificare l'ammontare di tali quote, a seconda dell'effettivo costo e delle ulteriori variazioni del mercato edilizio, affinché esse abbiano a corrispondere al costo delle opere che il Comune ha da eseguire.

Le suddette quote, calcolate sul costo medio degli allacciamenti, in base ai prezzi vigenti nel 1928, effettivamente sono state sompre sufficienti a coprire le spese, anzi hanno apportato un utile al Comune che nel 1933 è stato di L. 27.882,95 assicurando anche per i casi più onerosi il pareggio della spesa.

Senonchè in base allo spirito della citata deliberazione 7 marzo 1930, n. 3615, le quote da corrispondersi dovrebbero raggiungere bensì, ma non superare il costo delle opere che il Comune ha da eseguire, trattandosi di un vero e proprio rimborso di spesa, tanto più che per la manutenzione è stabilito un canone annuo.

Si ritiene opportuno per eliminare i numerosi reclami pervenuti ed in relazione al diminuito costo del materiale e della mano d'opera, di ridurre le suddette quote di L. 300 e di L. 150 rispettivamente a L. 120 e L. 100, conservando però la facoltà, qualora si rendessero necessari lavori per un importo superiore, di modificare l'ammontare di tali quote, in modo che esse abbiano a corrispondere alla effettiva spesa da sopportare.

Ciò premesso, ferme restando tutte le disposizioni fissate dalla suddetta deliberazione 14 aprile 1928 n. 6368, modificata con deliberazione 7 marzo 1930 n. 3615;

udita la Consulta municipale, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 corrente,

delibera

di modificare i commi a) e b) dell'art. 6 delle norme per gli allacciamenti degli scarichi privati con le gallerie stradali, sostituendoli come segue:

a) per ogni condotto di acque provenienti dall'interno dello stabile L. 120;

b) per ogni condotto di acque provenienti da doccioni in fregio alla strada o spazio pubblico L. 100, con facoltà nell'Amministrazione comunale di modificare l'ammontare di tali quote a seconda dell'effettivo costo e delle ulteriori variazioni del mercato edilizio, affinché esse abbiano a corrispondere al costo delle opere che il Comune ha da eseguire.

IL PODESTÀ
CEBBA

Il Segretario Generale
STEFANI

Vedi deliberazione 2 novembre 1934 n. 13926.

P. G. n. 10108

OGGETTO

Aggiunta nel regolamento comunale di edilizia e di ornato nei riguardi dell'obbligo di apporre speciali tabelle nei cantieri.

Reg. delle delib. n. 695

30 luglio 1934, XII

È stato ripetutamente constatato che in caso di costruzioni da parte di privati, l'opera del professionista è richiesta solo per la compilazione del progetto, mentre la direzione del lavoro viene tenuta direttamente dal proprietario o dall'impresa, da persone cioè sfonite del titolo richiesto che ne dimostri la idoneità.

Avviene inoltre che in violazione alle disposizioni del regolamento di edilizia e di ornato siano con danno dell'estetica e della sicurezza delle costruzioni, anche modificati i progetti approvati dal Comune.

L'art. 5 del regolamento di edilizia e di ornato prescrive, fra l'altro, che i progetti di lavori, presentati per l'approvazione, debbono

portare la firma del progettista e del direttore dei lavori e l'art. 115 dello stesso regolamento prescrive che gli uffici tecnico, d'igiene e di polizia devono sorvegliare affinché le opere siano eseguite con le modalità indicate nella domanda e nei disegni approvati.

Al fine di far cessare tale inconveniente e per rendere più facile ed efficiente il controllo da parte dei funzionari incaricati di vigilare sulla disciplina delle costruzioni, è stata già emanata, in data 24 corrente sub n. 9870, apposita ordinanza che fa obbligo di indicare con tabelle o cartelli visibili all'esterno dei cantieri il nome del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice.

Ma poichè trattasi di norme aventi carattere continuativo, esse dovranno essere introdotte nel vigente regolamento di edilizia e di ornato.

Ciò premesso e udita la Consulta municipale espressasi favorevolmente in adunanza del 28 corrente,

delibera

di aggiungere al Capo III, prima dell'art. 25 del vigente regolamento di edilizia e di ornato, il seguente articolo 24 bis:

« Nel caso di costruzioni, è fatto obbligo « ai privati di indicare con tabelle o cartelli « visibile all'esterno del cantiere il nome del « progettista, del direttore dei lavori e dell'im- « presa costruttrice.

« Allo stesso obbligo sono pure tenuti gli « enti pubblici; quando però essi abbiano un « proprio ufficio tecnico in luogo del nome del « progettista sarà indicato quello dell'ufficio « tecnico dell'ente, con l'aggiunta del nome del « direttore dei lavori e, quando questi siano « appaltati, anche di quello dell'impresa co- « struttrice. »

IL PODESTÀ
CEBBA

Il Segretario Generale
STEFANI

Approvazione della G.P.A. 20 agosto 1934 n. 16391-2964.

P. G. n. 10109

OGGETTO

Modificazione del regolamento di polizia urbana ed annona nei riguardi delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli.

Reg. delle delib. n. 696

30 luglio 1934, XII

Visto il R.D.L. 3 maggio 1934, n. 1141, con il quale è data facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a evitare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne;

riconosciuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà allo scopo di maggiormente tutelare la quiete pubblica in quelle ore notturne che normalmente vengono dedicate al riposo dalla quasi totalità dei cittadini;

richiamata l'ordinanza podestarile 14 settembre 1931, n. 12258, che proibiva agli autisti di servirsi, senza necessità inerenti alla circolazione, delle segnalazioni acustiche vietandole specialmente in prossimità dei crocevia custoditi dai vigili urbani addetti al regolamento del traffico;

visto che l'art. 91 del vigente regolamento di polizia urbana deliberato dal Consiglio comunale in seduta 5 maggio 1926, n. 7095, e reso esecutivo da S. E. il R. Prefetto il 12 giugno 1926 n. 5414 Div. II, provvede già a vietare le grida, i rumori e suoni e tutto ciò che per ragioni di professione o di mestiere può riuscire rumoroso ed incomodo;

ritenuta l'opportunità di estendere il suddetto divieto alle segnalazioni acustiche degli autoveicoli facendone espressa menzione nell'art. 91 del regolamento dianzi citato;

sentito il parere della Consulta municipale che si è espressa con voto favorevole nella seduta del 28 corrente;

delibera:

1. - di aggiungere al testo dell'art. 91 del vigente regolamento di polizia urbana:

a) il divieto di abuso delle segnalazioni acustiche da parte dei conducenti di autoveicoli nell'interno dell'abitato;